



COLDIRETTI
LATINA

In collaborazione con



CAMERA DI COMMERCIO
LATINA FROSINONE

AZIENDA AGRICOLA SICURA AI TEMPI DEL COVID -19

Il rischio di contagio da agenti biologici è spesso apparso come un “problema scarsamente considerato nel settore agricolo”. Anche nella fase attuale di emergenza sanitaria **il rischio biologico in agricoltura** viene classificato come basso (dati Inail, aprile 2020)”, tuttavia il contagio può verificarsi ugualmente a causa della distanza minima interpersonale non rispettata tra i lavoratori stessi, o tra i lavoratori e l’utenza.

La particolarità dell’impresa agricola dal punto di vista della sicurezza (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81/2008) è data dalla presenza di lavorazioni diversificate, dall’utilizzo di macchine di per sé pericolose, da un contesto climatico non sempre favorevole, dall’impiego di prodotti chimici ad impatto sulla salute. L’emergenza Covid-19 ha amplificato le criticità esistenti per il settore agricolo con particolare riferimento al rischio biologico, accentuando la necessità di misure di sicurezza atte a garantire la massima protezione delle persone. Il presente opuscolo ha lo scopo di “orientare il lavoratore del settore agro-alimentare verso quelle misure di mitigazione dell’esposizione al rischio da contagio e di diffusione, come vettore, del virus SARS-CoV-2”.

LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA

Il **Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro** (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81) regola gli obblighi che le imprese devono rispettare a livello documentale, nonché l'attuazione di provvedimenti per la prevenzione e protezione dai rischi ipotizzabili.

I **rischi in agricoltura** rispondono a categorie molto diverse e possono riguardare sia eventi infortunistici sia casi di malattie professionali. A riguardo, si parla di **rischi specifici** poiché variano a seconda della tipologia di azienda agricola, della struttura dell'ambiente e dei macchinari presenti, oltre alle sostanze utilizzate e/o prodotte. Di seguito un elenco dei rischi specifici che generalmente vengono presi in considerazione:

- rischio biologico;
- rischio chimico;
- rischio postura e mmc;
- rischio incendio;
- rischio rumore;
- rischio da utilizzo attrezzature;
- rischio vibrazioni
- rischio stress lavoro correlato;

IL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA PRIMA DEL COVID19

Il rischio biologico è dato dalla probabilità di contrarre infezioni, allergie o intossicazioni a causa di agenti biologici ovvero di qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano.

Di seguito un elenco dei principali agenti biologici responsabili delle condizioni di rischio:


Rischio da infezioni

Condizioni di rischio	Agente biologico infettante
Acque stagnanti	Leptospire Coliformi Enterobacteriacee Salmonelle
Canali di irrigazione	
Animali infestanti (in granai, fienili, rimesse, stalle,...)	
Altri animali (volpi, cani, ovini, bovini,...)	Rabdovirus Lyme, virus TBE Brucella Carbonchio
Terreno (zecche, piogeni, vibroni, larve, spore, ...)	Lyme, virus TBE Anchilostoma, Clostridium tetani Vibrione gangrena gassosa

Nello specifico gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- a) **agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) **agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) **agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) **agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. I possibili danni da contatto con gli agenti biologici possono essere così riassunti:
 - Malattie infettive (tetano, leptospirosi, brucellosi, tubercolosi, rabbia, salmonellosi...)
 - Disturbi aspecifici e febbri non definite tipo «influenza»
 - Malattie respiratorie ed allergie.

I PRINCIPALI RISCHI BIOLOGICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL COMPARTO AGRICOLO



RISCHI BIOLOGICI

- Batteri patogeni
- Virus patogeni
- Funghi responsabili di micosi
- Antigeni biologici non microbi

IL RISCHIO BIOLOGICO NELLE AZIENDE AGRICOLE AL TEMPO DEL COVID 19

In agricoltura il rischio biologico da COVID 19 per le caratteristiche delle operazioni e dell'ambiente in cui si svolge (per la maggior parte del tempo all'aria aperta) è definito BASSO e per alcune attività connesse MEDIO-BASSO. Il Rischio di contagio in agricoltura può derivare essenzialmente dalla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori ed utenza/clienti/pubblico. A questo proposito, bisogna considerare che il personale ingaggiato non sempre viene informato/formato adeguatamente sia a causa di un reclutamento effettuato su base stagionale e sia a causa della presenza di mano d'opera straniera con carenza linguistica.

In questo contesto è importante rendere accessibili agli operatori del settore le informazioni relative alla gestione della sicurezza e alla tutela della salute nel rispetto della normativa vigente (igiene appropriata sul luogo di lavoro, idonee misure di protezione individuale, gestione corretta delle attrezzature di lavoro).



METODI ATTI A CONTENERE E/O ELIMINARE IL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19

Al fine di contenere/eliminare il rischio biologico da covid 19 di seguito vengono definite le modalità di individuazione del livello di rischio e le principali misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'indagine sul rischio biologico da covid 19 va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, per acquisire le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati.

La valutazione deve essere effettuata riferendosi a gruppi omogenei di lavoratori o considerando casi singoli in caso di peculiarità significative ai fini della valutazione.

Una volta valutato il rischio e assegnate le misure di tutela occorre comunque verificare la congruenza tra queste e le misure coordinate dei decreti della presidenza del consiglio dei ministri.

Al fine di **ridurre il rischio di infezione** e proteggere se stessi e gli altri, di seguito vengono elencati alcuni accorgimenti:

- Proteggi te stesso, lavandoti spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica dopo:
 - dopo aver tossito/starnutito,
 - dopo assistito un malato
 - prima durante e dopo la preparazione di cibo,
 - prima di mangiare,
 - dopo essere andati in bagno,
 - dopo aver toccato animali o le loro deiezioni
 - quando le mani sono sporche in qualunque modo.
- Proteggi gli altri:
 - Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
 - Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso;
 - Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL TEMPO DEL COVID 19

Di seguito verranno illustrati i criteri generali per l'attribuzione dei D.P.I. necessari a garantire l'incolumità dei lavoratori, con i rispettivi obblighi sia da parte del datore di lavoro che da parte degli stessi lavoratori.

Per Dispositivo di Prevenzione Individuale (D.P.I.) s'intende **“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”**

I **D.P.I.** devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, da metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.



Il datore di lavoro ogni qualvolta effettua la consegna dei D.P.I., deve documentarla con verbale che farà controfirmare al lavoratore che li riceve in consegna. Tale verbale è parte integrante della documentazione attestante l'implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.



Il datore di lavoro è tenuto a individuare le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso in funzione di:

- Entità del rischio;
- Frequenza dell'esposizione al rischio;
- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- Prestazione dei D.P.I.



I lavoratori d'altro canto sono obbligati a:

- Formazione e/o addestramento organizzato dal datore di lavoro
- Utilizzare i D.P.I. messi a loro disposizione conformemente all'informazione ricevuta e all'addestramento eventualmente organizzato;
- Aver cura dei D.P.I. messi a loro disposizione
- Non apportare modifiche di propria iniziativa.

Inoltre i lavoratori devono segnalare al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione.



**COLDIRETTI
LATINA**